

**DETERMINAZIONE 13 APRILE 2012**

ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE AI FLUSSI INFORMATIVI PER L'ALLINEAMENTO DELLE ANAGRAFICHE DEI PUNTI DI PRELIEVO E DI RICONSEGNA  
(DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 5 APRILE 2012, 131/2012/R/COM)

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI  
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

**Premesso che:**

- con la deliberazione 26 ottobre 2011, ARG/com 146/11 (di seguito: ARG/com 146/11) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha emanato, con riferimento ad entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas, disposizioni in tema di allineamento delle anagrafiche dei punti di prelievo e di riconsegna nella disponibilità delle imprese distributrici e degli esercenti la vendita, individuando il *set* minimo dei dati caratteristici dei punti oggetto di allineamento e la procedura da seguire nonché le tempistiche massime di applicazione della stessa;
- successivamente, in considerazione delle numerose segnalazioni pervenute da parte degli operatori, riportanti la richiesta di standardizzare il più possibile gli scambi informativi previsti dalla disciplina, e degli esiti di un incontro tecnico appositamente organizzato con le associazioni degli operatori con lo scopo di approfondire le criticità evidenziate, con la deliberazione 1 marzo 2012, 72/2012/R/com l'Autorità ha sospeso i termini stabiliti dalla ARG/com 146/11, prevedendo la pubblicazione entro il 15 aprile 2012 di nuove tempistiche e di istruzioni operative di dettaglio;
- con la deliberazione 5 aprile 2012, 131/2012/R/com (di seguito: 131/2012/R/com) l'Autorità ha modificato la deliberazione ARG/com 146/11 definendo nuove tempistiche di allineamento e modificando il *set* di dati individuati come caratteristici del punto, nonché prevedendo che le suddette istruzioni operative vengano definite con determinazioni del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.

**Considerato che:**

- la procedura di allineamento definita dalla deliberazione ARG/com 146/11 prevede che sia l'utente del servizio di distribuzione per il settore gas e l'utente del dispacciamento/l'esercente la maggior tutela per l'elettrico (di seguito: l'utente) ad effettuare l'invio dei dati caratteristici del punto, mentre l'impresa distributrice è tenuta a realizzare l'aggiornamento sulla base di quest'ultimi;

- l'individuazione del *set* dei dati caratteristici del punto rende indispensabile l'introduzione di regole di prevalenza circa la titolarità dell'informazione, atte ad assegnare la responsabilità di compilazione del dato a ciascuna controparte, al fine di garantirne il corretto aggiornamento;
- sia necessario prevedere delle modalità specifiche di gestione dei dati di primo allineamento relativi ai punti per i quali sia in corso, al momento dell'allineamento, una richiesta di prestazione;
- sia opportuno fissare delle tempistiche massime a carico dell'utente qualora debba trasmettere nuovamente all'impresa distributrice i dati oggetto di primo allineamento, in considerazione della rilevanza degli esiti di tale processo per il buon andamento del mercato;
- sia indispensabile, visti anche i tempi ristretti, prevenire il manifestarsi di disomogeneità nella struttura dei tracciati informatici utilizzati dagli operatori, che potrebbero generare inefficienze ed ulteriori ritardi.

**Ritenuto che:**

- sia opportuno individuare degli scambi informativi ulteriori rispetto a quelli indicati al precedente alinea al fine di favorire la massima automazione del flusso di messaggi, a garanzia di una corretta esecuzione dello stesso, pur salvaguardando la semplicità dei passaggi per non appesantire troppo la procedura;
- sia opportuno specificare la sequenza degli scambi informativi previsti dalla deliberazione ARG/com 146/11, stabilendo che:
  - a. l'impresa distributrice effettui una verifica di ammissibilità del messaggio ricevuto, mettendo a disposizione del mittente un messaggio di esito negativo completo della causale di inammissibilità, tramite codifiche univoche prestabilite;
  - b. in caso di esito negativo, dopo aver effettuato le opportune verifiche, l'utente sia tenuto a trasmettere nuovamente i dati oggetto del primo allineamento con le eventuali rettifiche al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'inammissibilità;
  - c. l'impresa distributrice metta a disposizione dell'utente l'esito delle operazioni di allineamento, utilizzando delle codifiche univocamente determinate, che consentono una migliore gestione dei cosiddetti scarti;
- sia utile, per quanto attiene al settore elettrico, differenziare i flussi in relazione al mercato di appartenenza del punto di prelievo;
- sia fondamentale, anche alla luce delle osservazioni fatte pervenire dagli operatori, prevedere lo scambio di ulteriori informazioni necessarie ad individuare univocamente il punto oggetto di allineamento; in particolare:
  - a. per il settore gas, la matricola misuratore;
  - b. per il settore elettrico, il codice fiscale/P.IVA del titolare - del punto di prelievo non fornito in maggior tutela - indicato nella comunicazione mensile di cui all'articolo 36.2 del TIS;

- sia opportuno prevedere che l'utente non effettui la trasmissione dei dati inerenti ai punti per i quali è in corso una prestazione; per questi, si provvederà all'aggiornamento *spot* delle anagrafiche, a conclusione delle attività, nel rispetto di quanto definito dalla deliberazione ARG/com 146/11, come successivamente modificata ed integrata;
- sia inoltre opportuno, in coerenza con il precedente alinea, stabilire che anche l'impresa distributrice sia tenuta a verificare, con riferimento a ciascun punto, se sia in corso una richiesta di prestazione, dandone informazione all'utente tramite le causali appositamente individuate; anche per i suddetti punti si provvederà all'aggiornamento *spot* delle anagrafiche, a conclusione delle attività, nel rispetto di quanto definito dalla deliberazione ARG/com 146/11, come successivamente modificata ed integrata;
- sia utile inserire uno scambio informativo a carico dell'impresa distributrice, così da garantire l'individuazione di eventuali punti che, pur risultando nella titolarità dell'utente, non sono stati inseriti nella comunicazione di primo allineamento;
- per i casi di cui al precedente alinea, sia opportuno definire un tempo massimo - pari a 5 giorni lavorativi - entro il quale l'utente dovrà inviare nuovamente i dati caratteristici, con esclusione dei punti per i quali è in corso una prestazione;
- sia necessario prevedere che le imprese distributrici siano tenute ad aggiornare le proprie banche dati sulla base dei campi effettivamente compilati dall'utente, nel rispetto delle regole di prevalenza fissate, mettendo a disposizione dell'utente, tramite il messaggio di esito, le seguenti informazioni se diverse da quelle ricevute:
  - a. cliente agevolato ai fini del bonus sociale, per entrambi i settori;
  - b. disalimentabilità o meno del punto di prelievo, ai sensi della deliberazione ARG/elt 4/08;
  - c. tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione di energia elettrica, con riferimento alla quale l'utente detiene l'informazione relativa alla:
    - (i) residenza/non residenza presso l'indirizzo di fornitura dei clienti finali domestici connessi in BT;
    - (ii) tipologia di utenza domestica o altri usi;
  - d. codice fiscale cliente finale, se non già nella disponibilità dell'utente;
- sia importante privilegiare la non onerosità dei messaggi, stabilendo che l'impresa distributrice non debba trasmettere - nel messaggio di esito delle operazioni di allineamento - ulteriori dati all'utente tranne quelli di cui al precedente alinea, unitamente alla data di allineamento, a partire dalla quale decorrono gli effetti relativi alla eventuale variazione - conseguente ai dati comunicati dall'utente - delle tariffe di distribuzione applicate al cliente finale, quale ad esempio l'azzeramento degli scaglioni per il gas naturale;
- sia infine opportuno procedere alla definizione del formato degli allegati ai messaggi di posta elettronica certificata nonché delle strutture XML utilizzate dagli strumenti di comunicazione evoluti per ciascuno scambio informativo individuato dalla disciplina.

## **DETERMINA**

1. di approvare le Istruzioni operative relative ai flussi informativi per l'allineamento delle anagrafiche dei punti di prelievo e di riconsegna (Allegato A), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare il Documento tecnico relativo ai flussi informativi per l'allineamento delle anagrafiche dei punti di prelievo e di riconsegna (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di pubblicare la presente determinazione, completa degli Allegati A e B, sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Milano, 13 aprile 2012

Il Direttore: Massimo Ricci